

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 10/C

N. 11/C

N. 12/C

(2003-2004)

Riunioni del

6 ottobre 2003

13 ottobre 2003

17 ottobre 2003

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 10/C - RIUNIONE DEL 6 OTTOBRE 2003

1 - RECLAMO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI FOGGIA/COSMANO DEL 6.2.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 - Riunione del 27.2.2003)

Con ricorso del 7.2.2003 la G.C. Cosmano Sport ha adito il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, chiedendo che, in relazione alla gara del Campionato regionale Giovanissimi disputata in data 6.2.2003 con il Foggia Calcio, fosse accertata la posizione irregolare dei calciatori Domenico Liccardi ed Emiliano Turco - in quanto tesserati, in assenza di deroga del Presidente federale, per il Foggia Calcio pur minori di anni 16 e non residenti con la famiglia nella regione Puglia, né in provincia di altra regione confinante con quella di Foggia, quindi in contrasto con quanto previsto dall'art. 40, comma 3, N.O.I.F. - e fossero quindi assunti i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 27 febbraio 2003, il Giudice Sportivo adito - rilevando che alla gara in oggetto avrebbero partecipato nelle file del Foggia i calciatori Liccardi e Turco, il tesseramento dei quali si appaleserebbe in contrasto con la citata N.O.I.F., ha inflitto: al Foggia Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2; ai calciatori Domenico Liccardi ed Emiliano Turco la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.5.2003; al Sig. Mario De Vivo, nella sua qualità di accompagnatore ufficiale, la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 31.7.2003; ha mandato, infine, al competente Comitato per l'annullamento e conseguente eliminazione dei cartellini relativi ai due nominati calciatori.

Con atto del 5.3.2003, spedito in data 6.3.2003, il Foggia Calcio ha appellato tale decisione, allegando che il calciatore Liccardi sarebbe residente dal 10.10.2002 nel Comune di Roseto Valfortore, in provincia di Foggia (producendo il relativo certificato di residenza) e che il calciatore Turco non avrebbe preso parte alla gara del 6.2.2003 giocata con il Cosmano Sport, e chiedendo, in riforma dell'appellata decisione, il ripristino del risultato della partita acquisito sul campo e l'annullamento delle sanzioni inflitte a calciatori ed al dirigente accompagnatore.

La G.C. Cosmano Sport ha depositato controdeduzioni scritte e documenti atti a comprovare l'irregolare tesseramento dei nominati calciatori.

Questa Commissione, nella riunione del 31.3.2003 ha preliminarmente constatato l'impossibilità di definire integralmente il proposto appello.

In merito, osserva infatti la C.A.F. che essa è competente a giudicare unicamente in ordine alla regolarità della posizione dei calciatori Liccardi e Turco in relazione alla gara disputata in data 6.2.2003 tra il Foggia Calcio e il Cosmano Sport, non essendole consentito di avere cognizione su fatti che esulino da quelli strettamente inerenti al regolare svolgimento della suddetta gara, ed in particolare sulla generale regolarità dei tesseramenti dei suddetti calciatori.

Da questo punto di vista, quindi, appare del tutto chiaro come l'eventuale posizione irregolare del calciatore Turco in relazione alla gara *de qua*, ancorché accertata, non potrebbe comunque essere sanzionata, in quanto risulta dal referto arbitrale che lo stesso, inserito in distinta con il n. 12 quale giocatore di riserva, non è poi stato effettivamente utilizzato nel corso della gara (art. 12, comma 5, C.G.S.).

Il proposto appello va dunque accolto e l'impugnata delibera annullata per la parte inerente la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Emiliano Turco.

Diversamente, per quanto concerne la posizione del calciatore Domenico Liccardi, questa Commissione, come già detto, non risulta competente a giudicare della regolarità del tesseramento dello stesso, essendo tale attività funzionalmente demandata, anche in considerazione della necessità di valutazione dei documenti anagrafici prodotti dalle parti del giudizio, al Comitato Regionale di appartenenza delle società *de quibus*.

Ponendosi, peraltro, la verifica dello stato del tesseramento del calciatore Liccardi quale antecedente logico della valutazione della regolarità della posizione dello stesso nella gara in oggetto, la C.A.F., reputando di non essere competente a giudicare su tale questione pregiudiziale, ha disposto con ordinanza del 31.3.2003 la sospensione del giudizio, ordinando l'invio degli atti al Comitato Regionale Puglia nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, al quale tale attività è istituzionalmente demandata, per l'accertamento dello stato del tesseramento del calciatore Domenico Liccardi, sulla base dei certificati prodotti in giudizio dalle parti.

Investito della questione, il citato Comitato Regionale, con atto del 20.6.2003 ha chiesto alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. di giudicare in ordine alla regolarità del tesseramento del citato calciatore. Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 4/D - Riunione del 29.7.2003 l'adita Commissione ha dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Domenico Liccardi.

Non essendo stata la suddetta delibera impugnata dalla parte interessata nei termini di cui all'art. 44, comma 6, C.G.S., sulla base del definitivo accertamento della nullità del suo tesseramento in favore del Foggia Calcio può dunque dirsi definitivamente acclarata l'irregolarità della posizione del calciatore Domenico Liccardi nella gara in questione, talché questa Commissione non può che procedere alla reiezione del reclamo, *in parte qua*.

Il reclamo, come già detto, è invece meritevole di accoglimento per ciò che concerne la posizione del calciatore Emiliano Turco, dovendosi quindi procedere all'annullamento dell'impugnata delibera nella parte relativa alla sanzione della squalifica inflitta allo stesso.

Per questi motivi la C.A.F. sull'appello come sopra proposto dal Foggia Calcio di Foggia così decide:

- conferma l'accoglimento parziale del reclamo e annulla l'impugnata delibera per la parte inerente la sanzione della squalifica fino al 31.5.2003 al calciatore Turco Emiliano;
- respinge nel resto.

Ordina restituirsi la tassa versata.

2 - RECLAMO DEL CALCIATORE CANCEMI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

3 - RECLAMO DELLA POL. QUARTIERE TICHE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2002/2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

4 - RECLAMO DEL CALCIATORE FARANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

La Commissione Disciplinare, con la decisione appellata, relativamente ai fatti gravissimi e particolarmente incresciosi avvenuti ai danni dell'arbitro, insultato, colpito con violenza più volte da dirigenti e calciatori della squadra di casa (Pol. Tiche) e da ultimo "assediato" negli spogliatoi, durante l'incontro di calcio di cui in intestazione (sospeso a causa dei fatti stessi), così si determinava:

a) riduceva la sanzione originariamente inflitta in primo grado al capitano della Tiche (squalifica fino all'11 gennaio 2008), Cancemi Vincenzo, responsabile in via oggettiva - a norma dell'art. 2, comma 2, C.G.S. - per i fatti addebitati a calciatori rimasti ignoti, contenendo la squalifica a tutto il 30 giugno 2004;

b) confermava per il resto i provvedimenti assunti in prime cure dal Giudice Sportivo, ovvero punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, penalizzazione della Tiche di nove punti in classifica, inibizione al dirigente Regina Oreste fino all'11 febbraio 2008, con proposta di radiazione, squalifica del calciatore Farano Nicola, presunto responsabile dell'ulteriore episodio di violenza occorso ai danni del direttore di gara successivamente alla sospensione dell'incontro, fino al 30 giugno 2007.

Con gli appelli in trattazione, che possono essere riuniti attesi gli evidenti profili di connessione, sono insorti avverso la pronuncia dell'Organo di giustizia di seconde cure i calciatori menzionati e la società Quartiere Tiche.

Questa Commissione di appello, nella riunione del 23 aprile 2003, rilevando alcune contraddizioni nonché lati oscuri nel riportato svolgimento dei fatti, in relazione alle deduzioni anche in punto di diritto delle parti reclamanti, ha disposto la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini affinché l'Organo inquirente relazionasse in ordine all'esatto svolgimento dei fatti ed all'accertamento dei responsabili delle violazioni addebitate (Com. Uff. n. 38/C del 24 aprile 2003).

Orbene, il resoconto dell'Ufficio Indagini, alla luce delle dichiarazioni rese a seguito di apposito confronto con l'incolpato da parte dell'arbitro ("mi sento di escludere in serena coscienza che sia stato il Farano Nicola a colpirmi e non escluderei, invece, che sia stato proprio Gibilisco Giuseppe"), che ha tra l'altro ammesso di aver identificato l'autore del calcio alla gamba, successivo al pestaggio, basandosi esclusivamente sulla foto del documento di riconoscimento consegnatogli con le distinte, non avendo visto il numero di maglia del calciatore in quanto coperto dalla tuta che indossava, nonché, soprattutto, della dichiarazione confessoria del Gibilisco, figlio del Presidente della società ospitante, il quale, messo alle strette e nonostante una precedente dichiarazione negatoria, ha ammesso di essere stato l'unico autore del calcio alla gamba sferrato all'arbitro, comporta, all'evidenza, che il responso formulato dalla Commissione Disciplinare debba essere, almeno in parte, rivisto, alla stregua della dedotta mancata congrua considerazione di elementi decisivi della controversia.

Il Farano, anzitutto, in accoglimento dell'apposito reclamo, va completamente scagionato da ogni addebito.

Analoga sorte favorevole, alla luce dell'individuazione dell'autore dell'atto, e quindi del venir meno del titolo di imputazione della responsabilità oggettiva ex art. 2, comma 2, C.G.S., spetta al reclamo del Cancemi, capitano della squadra, che peraltro risulta essersi effettivamente impegnato, meritevolmente, in altra parte del campo a sedare gli animi.

L'oggettiva gravità dei fatti impone, invece, di confermare la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica, nei termini descritti, a carico della società (non risultando, tra l'altro, più in contestazione l'inflizione della punizione sportiva della perdita della gara, né l'inibizione irrogata al dirigente Regina).

Per i motivi che precedono la C.A.F., riuniti gli appelli del calciatore Cancemi Vincenzo, della società Pol. Quartiere Tiche e del calciatore Farano Nicola, accoglie quelli dei calciatori Cancemi Vincenzo e Farano Nicola, annullando le sanzioni loro inflitte. Respinge l'appello della Pol. Quartiere Tiche, rimettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza, in relazione alle responsabilità emerse a seguito di accertamenti esperiti dall'Ufficio Indagini. Ordina restituirsi le tasse versate dai calciatori Cancemi Vincenzo e Farano Nicola e dispone l'incameramento della tassa versata dalla Pol. Quartiere Tiche.

5 - RECLAMO DEL FROSINONE CALCIO AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA 0-3 DELLA GARA DI COPPA ITALIA SERIE C ISERNIA/FROSINONE DEL 20.8.2003, L'AMMENDA DI € 5.000,00 E LA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 23/CIT del 3.9.2003)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ad entrambe le società Isernia e Frosinone che ebbero a partecipare alla gara di Coppa Italia Girone "O" Isernia/Frosinone del 20.8.2003; nonché l'ammenda di euro 5.000,00 ognuna e la penalizzazione di un punto in classifica per aver i giocatori di entrambe le squadre rinunciato a proseguire la disputa della gara (C.U. n. 16 del 21 agosto 2003).

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, su reclamo di entrambe le società che chiedevano un riesame di tutta la vicenda ed una interpretazione della cosa in senso favorevole (Isernia), e il ripristino del risultato di parità conseguito sul campo ed il conseguente annullamento delle sanzioni accessorie (il Frosinone), rigettava il reclamo così riunito presentato dalle società (Com. Uff. n. 23 del 3 settembre 2003).

Si appellava a questa Commissione d'Appello Federale il Frosinone Calcio sottolineando, indipendentemente dalla mancanza di buon senso da parte di tutti, l'errore tecnico commesso dal Direttore di gara il quale, sospeso l'incontro al 49° e 23" della seconda parte dello stesso (erano stati concessi 5' di recupero) per prestare soccorsi necessari ad un calciatore seriamente e gravemente infortunato, constatato che i capitani delle rispettive squadre, benché pressantemente invitati dallo stesso a riprendere il gioco dopo che i sanitari avevano completato il loro intervento, si erano rifiutati di portare a termine la gara sottoscrivendo una comune dichiarazione, motivata sul grave infortunio e i pochi secondi restanti al termine del recupero concesso, **mai** aveva fischiato la ripresa del gioco e **mai** aveva regolarmente posto fine alla gara con il triplice fischio di chiusura: pertanto, sosteneva, non si verte nella situazione di rinuncia a proseguire l'incontro.

Chiedeva quindi la cassazione della decisione della Commissione Disciplinare ripristinando il risultato di parità conseguito sul campo con il conseguente annullamento delle sanzioni accessorie; in subordine, non vertendosi comunque in una situazione di rinuncia a proseguire la gara, chiedeva l'annullamento della sanzione pecuniaria.

All'odierna udienza si presentava il solo rappresentante dell'Isernia il quale, anche se cointeressato, veniva dichiarato NON legittimato ad esporre proprie conclusioni non avendo presentato l'appello nei termini previsti dall'art. 33 C.G.S..

L'appello presentato dal Frosinone Calcio va respinto.

Indipendentemente dalla giusta osservazione della Commissione Disciplinare che, pur comprendendo che il rifiuto di continuare la gara a pochi secondi dal termine - peraltro prorogato di 5' - derivava da un episodio particolarmente drammatico, rilevava come "con un po' di buon senso da parte di tutti e con il rispetto delle norme la partita si sarebbe potuta concludere", risulta dal referto arbitrale e dalla documentazione agli atti che entrambe le squadre hanno rinunciato a proseguire la gara, anche se al termine del prolungamento della stessa di ulteriori 5' mancavano solo 27 secondi.

E l'art. 53 N.O.I.F. punto 2 impone in tali circostanze la perdita della gara per 0-3, un punto di penalizzazione in classifica; ed il punto 11 del Comunicato Ufficiale n. 4 del 2 luglio 2003 prevede, oltre alle sanzioni di cui all'art. 53 N.O.I.F. l'ammenda di euro 5.000,00.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Frosinone Calcio di Frosinone e dispone incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

6 - RECLAMO DEL CALCIO COMO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 2, 2 COMMA 4 E 16 COMMA 3 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)

7 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CALCIO COMO DELLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 2, 2 COMMA 4 E 16 COMMA 3 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)

8 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. ENRICO PREZIOSI DELLA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI UNO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1, 4 COMMA 3 E 16 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)

La C.A.F., riuniti l'appello del Calcio Como di Como e le istanze di amnistia del Calcio Como e del Sig. Preziosi Enrico, li rinvia alla riunione del 13.10.2003.

9 - RECLAMO DELL'U.S. PIEVE DI BONO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA PIEVE DI BONO/CONDINESETTAURENSE DEL 31.8.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 14 dell'8.9.2003)

La C.A.F. rinvia l'appello dell'U.S. Pieve di Bono di Pieve di Bono (Trento) come sopra proposto alla riunione del 13.10.2003.

10 - RECLAMO DELLA S.S. ALDENO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE MERITO GARA DI COPPA ITALIA ALDENO/BENACENSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 14 dell'8.9.2003)

La C.A.F. rinvia l'appello della S.S. Aldeno di Aldeno (Trento) come sopra proposto alla riunione del 13.10.2003.

11 - ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLE SANZIONI INFLITTE AL CALCIO CATANIA E AL SIG. RICCARDO GAUCCI:
- INIBIZIONE PER 10 MESI AL SIG. RICCARDO GAUCCI E DELL'AMMENDA DI € 80.000,00 ALLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMI 1, 2 E SEGUENTI DELLO STATUTO, DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30 MAGGIO 2003 PROT. 1379/388PF/EF/MM;
- AMMENDA DI € 10.000,00 CIASCUNO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 1, C.G.S., DELL'ART. 4, COMMA 3, C.G.S. AL SIG. RICCARDO GAUCCI E PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 3, COMMA 2, 2, COMMA 4 E 4,

COMMA 5 C.G.S. LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30 MAGGIO 2003 PROT. 1371/384/PF/EF/MM
(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell'8.9.2003)

La C.A.F., sentito il Procuratore Federale, che ha concluso per il rigetto dell'istanza di sospensione della sanzione, ritenuto che non sussistano i presupposti per accordare la sospensione stessa, anche in considerazione dell'imminenza della scadenza del termine concesso per la regolarizzazione formale dell'istanza di rinuncia;
respinge l'istanza di sospensione delle sanzioni.

12 - RICHIESTA DI AMNISTIA DELL'A.C. PRO EBOLITANA DELLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 8.000,00 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell'8.9.2003)

La C.A.F., sospende la decisione, concede alla società istante il termine di gg. 20 per la regolarizzazione formale degli atti relativi ai procedimenti interessati.

13 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. DE VITA COSIMO DELLA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI DIECI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 COMMA 1 E 2 DELLO STATUTO E 1 COMMA 1 C.G.S. INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell'8.9.2003)

La C.A.F., sospende la decisione, concede all'istante il termine di gg. 20 per la regolarizzazione formale degli atti relativi ai procedimenti interessati.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 11/C - RIUNIONE DEL 13 OTTOBRE 2003

- 1 - RECLAMO DEL CALCIO COMO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 2, 2 COMMA 4 E 16 COMMA 3 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)
- 2 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CALCIO COMO DELLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 2, 2 COMMA 4 E 16 COMMA 3 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)

La C.A.F. sospende la decisione per i procedimenti come sopra proposti dal Calcio Como di Como, in attesa della definizione del connesso procedimento di applicazione di amnistia al Signor Preziosi Enrico presso la Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti.

- 3 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. ENRICO PREZIOSI RELATIVA ALLE SANZIONI COMMUNATE A SEGUITO DI DECISIONI DALLA C.A.F. SU DIVERSI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE (COM. UFF. 20/C DEF. 8.11.2002 E 11.11.2002), (COM. UFF. 36/C DEF. 23.12.2002, 13.1.2003 E 15.1.2003) (COM. UFF. 6/C 5.5.2003, DEF. 16.5.2003 E 30.5.2003)**

Il Sig. Enrico Preziosi ha proposto istanza di applicazione della amnistia in base ai provvedimenti di cui al C.U. n. 75/A e 80/A della F.I.G.C. in relazione a:

- 1) deferimenti dell'8.11.2002 e dell'11.11.2002 sui quali si è pronunciata la C.A.F. in data 14.1.2003 (C.U. n. 20/C);
- 2) deferimenti del 23.12.2002, del 13.1.2003 e del 15.1.2003 sui quali si è pronunciata la C.A.F. in data 15.4.2003 (C.U. n. 36/C);
- 3) deferimenti del 5.5.2003, del 16.5.2003 e del 30.5.2003 sui quali si è pronunciata la C.A.F. in data 28.7.2003 (C.U. 6/C).

Al Preziosi risultano comminate complessivamente le sanzioni sportive dell'inibizione per undici mesi e dieci giorni nonché 88.000,00 euro di ammenda. Tutti i deferimenti del Procuratore Federale nei confronti di Preziosi Enrico riguardano violazioni dell'art. 3 comma 1, art. 4 commi 1 e 3 art. 16 commi 1 e 2 C.G.S., per aver espresso pubblicamente giudizi lesivi di persone e di organismi operanti nell'ambito Federale con l'aggravante della idoneità di dette dichiarazioni a negare la regolarità delle gare, l'imparzialità della procedura delle designazioni dei direttori di gara e la correttezza dei campionati, nonché con l'ulteriore aggravante della ripetitività di fatti della stessa indole già sanzionati nella stessa stagione sportiva. Il deferimento in data 23.12.2002 e 15.1.2003 riguardano, inoltre, la violazione dell'art. 17 comma 8 C.G.S. che sanziona l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gara di tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari.

Osserva la C.A.F. che tutte le ipotesi di cui sopra ad eccezione di quella di cui all'art. 17 comma 8, rientrano nel provvedimento con cui il Consiglio Federale della F.I.G.C. ha concesso l'amnistia ai dirigenti, ai soci ed ai tesserati per le violazioni commesse sino all'11.9.2003, come da C.U. n. 75/A in pari data. Detto provvedimento infatti si applica sia al-

le dichiarazioni lesive punite dall'art. 3 e segg. del C.G.S. sia alla violazione della clausola compromissoria prevista dall'art. 27 comma 2 dello Statuto Federale; non è invece previsto analogo provvedimento di clemenza per la violazione dell'art. 17 comma 8 C.G.S..

Conseguentemente al Preziosi deve essere concessa l'amnistia per tutte le violazioni sopra indicate ad eccezione di quelle di cui ai deferimenti in data 23.12.2002 e 15.1.2003 per le quali allo stesso furono comminate ammende per complessivi 15.000 euro.

Per quel che riguarda l'istanza di resituzione delle ammende già corrisposte va rilevato che essa non può essere accolta in quanto il provvedimento concessivo della amnistia prevede solo la cessazione della esecuzione delle sanzioni stabilite dagli artt. 13 e 14 del C.G.S., ma non la restituzione delle ammende già corrisposte.

Per questi motivi la C.A.F.:

- visti i Com.ti Uff.li nn. 75/A e 80/A;
- concede al Signor Preziosi Enrico l'amnistia per le incolpazioni di cui ai Comunicati Ufficiali C.A.F. nn. 20/C del 14.1.2003, 6/C del 28.7.2003 e 36/C del 15.4.2003 con esclusione delle ipotesi di cui ai deferimenti del Procuratore Federale del 23.12.2002 e 15.1.2003, relative alle violazioni dell'art. 17 comma 8 C.G.S. in ordine alle quali respinge le relative istanze;
- dichiara cessata l'esecuzione delle sanzioni irrogate;
- rigetta l'istanza di restituzione delle ammende corrisposte.

4 - RECLAMO DELL'U.S. PIEVE DI BONO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA PIEVE DI BONO/CONDINESETTAURENSE DEL 31.8.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 14 dell'8.9.2003)

La Unione Sportiva Pieve di Bono ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino-Alto Adige pubblicata sul C.U. n. 14 in data 8 settembre 2003 con la quale è stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara Pieve di Bono/Condinesettaurense con il risultato di 0-3, per la posizione irregolare del giocatore Gnosini Bruno.

La ricorrente basa il proprio ricorso sul mancato invio (a norma dell'art. 42 comma 6 C.G.S.) della copia del ricorso inoltrato dalla controparte alla Commissione Disciplinare. Infatti anziché la prevista copia del ricorso era stata inviata alla U.S. Pieve di Bono solo una comunicazione non datata e senza indicazione che il ricorso fosse stato inoltrato agli Organi competenti.

Ritiene la C.A.F. che il motivo del ricorso sia fondato non essendo stata adempiuta dalla Condinesettaurense la condizione prescritta dall'art. 42 comma 6 C.G.S.. Conseguentemente il ricorso va accolto con annullamento della decisione impugnata e il ripristino del risultato conseguito sul campo.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dall'U.S. Pieve di Bono di Pieve di Bono (Trento) annullando, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 4-2 acquisito in campo nella gara sopra indicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

5 - RECLAMO DELLA S.S. ALDENO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE TRENTO ALTO ADIGE IN MERITO GARA DI COPPA ITALIA ALDENO/BENACENSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 14 dell'8.9.2003)

All'esito della gara di Coppa Italia Aldeno/Benacense Riva, disputata il 28.4.2003 e terminata con il punteggio di 0-3, la S.S. Aldeno proponeva reclamo, adducendo che nel-

l'occasione, nelle file della squadra avversaria, erano stati schierati i calciatori Bartolameotti Maurizio e Cosa Francesco in posizione irregolare, perché squalificati.

La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 14 dell'8 settembre 2003, dichiarava inammissibile il reclamo per vizio di forma per non avere la reclamante prodotto la ricevuta della raccomandata comprovante l'invio di copia del reclamo alla Società controparte.

Avverso tale decisione ha proposto appello la S.S. Aldeno, opponendo che la suddetta Commissione Disciplinare aveva errato nel ritenere che essa società non aveva inviato alla controparte copia del reclamo e reiterando la propria richiesta di aggiudicazione "a tavolino" della gara.

Il reclamo è fondato.

La reclamante ha, infatti, prodotto la ricevuta della raccomandata a suo tempo inviata alla controparte.

Gli atti, pertanto, vanno restituiti alla Commissione Disciplinare per l'esame di merito del reclamo suddetto, previo annullamento della decisione impugnata.

La tassa di reclamo, ai sensi dell'art. 29 comma 13 C.G.S., va restituita.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello della S.S. Aldeno di Aldeno (Trento), annullando ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per l'esame di merito del reclamo 1.9.2003 proposto dalla S.S. Aldeno avverso la regolarità della gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

6 - RECLAMO DEL VARESE FOOTBALL CLUB AVVERSO L'INIBIZIONE DI MESI QUATTRO AI SIGNORI CLAUDIO TURRI E CORRADO SANTORO E L'AMMENDA DI E 2.000,00 ALLA SOCIETÀ VARESE F.C. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8 COMMI 2, 3 E 4 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 38/C del 24.9.2003)

Con atto del 10 luglio 2003 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, i Signori Claudio Turri e Corrado Santoro, rispettivamente Presidente ed Amministratore Delegato della Società Varese F.C. S.r.l., nonché la Società medesima, per rispondere i primi due della violazione dell'art. 8 commi 2 e 4 C.G.S per avere arbitrariamente disatteso gli accordi economici e sportivi aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori Berardo e Pascali dell'U.S. Alessandria Calcio al Varese F.C. Srl e per aver omesso la formalizzazione dei detti trasferimenti e la soc. Varese della violazione di cui all'art. 8 comma 3 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente ed al proprio amministratore.

All'esito del procedimento la Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 38/C del 24 settembre 2003, accertava la responsabilità degli incolpati ed irrogava al presidente Claudio Torri e all'amministratore Corrado Santoro l'inibizione a svolgere ogni attività nell'ambito federale per il periodo di mesi quattro ed alla Società Varese F.C. Srl l'ammenda di 2.000,00 euro.

Avverso la suddetta decisione hanno interposto ricorso a questa Commissione il Turri ed il Santoro, nonché la soc. Varese in persona del Consigliere di Amministrazione e delegato ai rapporti con gli Enti Federali.

Nel gravame vengono riproposte ed ampliate le difese già svolte in primo grado. Con il primo motivo viene reiterata l'eccezione preliminare di improcedibilità e conseguente inammissibilità dell'azione disciplinare, poiché l'oggetto della contestazione non rientrerebbe nella previsione dell'art. 8 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva correlato con l'art. 95 comma 7 delle N.O.I.F..

Inoltre, l'atto di deferimento non conteneva alcun riferimento alla violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per cui la Commissione Disciplinare, motivando la propria decisione con il richiamo di tale norma, sarebbe andata oltre i limiti insuperabili dell'atto di deferimento.

Con il motivo di merito gli appellanti deducono che il direttore sportivo Londrosi, privo di poteri di rappresentanza della società, aveva concluso le trattative riguardanti il contratto di trasferimento dei calciatori Berardo e Pascali travalicando il mandato conferitogli dalla soc. Varese, limitato, secondo i ricorrenti, a mere operazioni di cessione di calciatori. Nessuna inadempienza andrebbe quindi addebitata a Turri e Santoro ed alla Società Varese, potendosi al massimo ipotizzare a loro carico una sorta di colpa in vigilando sull'operato del Londrosi.

In conclusione chiedono il proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, la riduzione della sanzione loro inflitta dai primi giudici con l'irrogazione di una semplice ammonizione.

La C.A.F. ritiene che il ricorso sia privo di fondamento.

L'eccezione preliminare è stata respinta dalla Commissione Disciplinare con motivazione del tutto condivisibile, attraverso il richiamo all'art. 1 comma 1 C.G.S., che impone l'osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Esattamente i primi giudici hanno argomentato che la condotta oggetto del deferimento (aver omesso la formalizzazione del trasferimento dei calciatori Berardo e Pascali, disattendendo gli accordi economici e sportivi già conclusi dal Londrosi) non è estranea alla previsione normativa dell'art. 8 comma 2 C.G.S., il quale impone che le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe, compreso ovviamente l'art. 1 comma 1 C.G.S..

Ritiene quindi questa Commissione che la Commissione Disciplinare non abbia affatto esorbitato dai limiti dell'atto di deferimento, essendo rimasti inalterati nella motivazione della delibera impugnata sia il fatto contestato, esaurientemente descritto nel deferimento, sia la qualificazione giuridica dello stesso.

Quando ai motivi di merito, va rilevato che la tesi dei ricorrenti, secondo cui il Londrosi avrebbe trattato il trasferimento al Varese dei calciatori Pascali e Berardo senza averne i poteri, è smentita dalle circostanze, accertate dall'Ufficio Indagini e richiamate dalla Commissione Disciplinare, relative da un lato al perfezionamento della trattativa nei minimi dettagli da parte del Londrosi e, dall'altro lato, alla "aggregazione" alla nuova Società dei due calciatori, uno dei quali era stato alloggiato presso l'albergo di proprietà del presidente onorario della società varesina. Se ne deve concludere, come hanno fatto i primi giudici, che Turri e Santoro disattesero, violando i principi di lealtà, correttezza e probità, gli accordi dettagliatamente conclusi dal direttore sportivo Londrosi, scaricando su quest'ultimo ogni responsabilità al riguardo.

La decisione impugnata merita pertanto integrale conferma.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Varese Football Club di Varese e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - RECLAMO DELLA S.S. VILLACIDRESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL CALCIATORE CIRINA SIMONE, DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL CALCIATORE GRASSO BIAGIO, DELLA SQUALIFICA PER UN MESE DELL'ALLENATORE SIBILIA GIANCARLO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'AMMENDA DI € 600,00 ALLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 24 del 23.9.2003)

La S.S. Villacidrese Calcio ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale di cui al Com. Uff. n. 24 del 23 settembre 2003, con la quale, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale, in data 16.7.2003, ai calciatori Cirina Simone e Grasso Biagio e all'allenatore Sibilina Giancarlo, venivano inflitte, rispettivamente, le sanzioni della squalifica di cinque, due giornate effettive di gara e di un mese, per comportamenti minacciosi e antiregolamentari, nei confronti di un calciatore e di un dirigente della squadra avversaria, nonché di un altro importante dirigente federale e della classe arbitrale. Alla società, per responsabilità oggettiva, veniva inflitta la sanzione dell'ammenda di 600 euro.

La ricorrente eccepisce che "tutti gli elementi ascritti ai deferiti sono, già esaminati nella delibera assunta dal Giudice Sportivo, nell'immediatezza della disputa della gara in esame", in quanto il rapporto del Commissario di campo gli è stato trasmesso, il giorno stesso della gara.

Si contesta, inoltre, la valenza della circostanza che "i fatti contestati risultano compiuti prima della gara e successivamente alla stessa e dunque, al di fuori della ordinaria giurisdizione esclusiva degli ufficiali di gara" e si sostiene che i Commissari di campo devono riferire agli Organi Disciplinari "anche circa il comportamento assunto dai calciatori e tecnici, sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara, anche, durante lo svolgersi degli stessi incontri".

In sostanza, ci si troverebbe di fronte ad un "ne bis in idem", dopo il giudizio del Giudice Sportivo.

Passando al merito, si sostiene che "non si è certamente trattato, nella determinata circostanza, di episodi esorbitanti, rispetto a quanto avviene normalmente (e per questo, tollerato) sui campi di qualsiasi Serie ed a qualsiasi latitudine".

Rileva la C.A.F. che le doglianze della ricorrente sono infondate e non possono essere accolte.

Preliminarmente, va osservato che i fatti per i quali è proceduto, non sono stati oggetto di valutazione da parte dell'arbitro La Rocca Claudio (che dato il loro evidente significato disciplinare, offensivo per la classe arbitrale e l'intero ordinamento federale, non avrebbe, secondo una normale regola di esperienza, potuto non tenerli nel debito conto) come risulta dal rapporto della gara e conseguentemente, neppure, da parte del Giudice Sportivo, che ha preso le sue determinazioni, come di norma, proprio sulla base del predetto referto arbitrale.

Il Procuratore Federale è pervenuto al deferimento che ha dato origine all'odierno procedimento, sulla base dell'esposto denuncia della U.S. Canzese, in data 14.3.2003, diretto al Presidente del Comitato Interregionale e degli atti relativi alla gara, tra i quali, la predetta relazione del Commissario di Campo, Carlo Caschili.

Non è possibile, quindi, parlare di una sorta di giudicato, venutosi a formare, sulla base della decisione del Giudice Sportivo, in quanto, come detto, i fatti non risultano, in alcun modo, valutati dal giudice di primo grado, sulla base degli atti, in suo possesso, al momento della sua decisione.

Per quanto concerne il merito, sulla scorta di quanto riferito dal Commissario di campo (prima della gara, al momento dell'entrata negli spogliatoi, il Cirina si è avvicinato ad un giocatore di colore della U.S. Canzese, dicendogli, con fare arrogante e intimidatorio: "Oggi, ti tompo le gambe, bastardo!", successivamente, dopo la sua espulsione, durante la gara, lo stesso gridava al Commissario di Campo la frase: "Diglielo a Punghellini di venire a controllare questi bastardi di arbitri, invece, di mandarti a controllare quello che facciamo noi. Da qui, oggi, non se ne va nessuno integro, bastardi, figli di puttana"; il Grasso "inveiva verso l'addetto stampa della U.S. Canzese", accusandolo a causa dei suoi scritti e dicendo che glieli avrebbe fatti mangiare, se non fosse stato presente il Commissario di Campo; anche, l'allenatore Sibilina teneva un comportamento, sostanzialmente, analogo,

anche se meno grave, nei confronti del predetto addetto stampa; a suo carico vi è il ruolo di allenatore che dovrebbe svolgere una funzione positiva di stimolo nei confronti dei suoi giocatori) le sanzioni disciplinari risultano adeguate al disvalore dei fatti e proporzionate tra loro.

Il nervosismo, dovuto all'espulsione, non può, in alcun modo, costituire una attenuante per il Cirina e le risposte dell'addetto stampa della U.S. Canzese esulano dall'odierna regudicanda. Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello della S.S. Villacidrese di Villacidro (CA) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 12/C - RIUNIONE DEL 17 OTTOBRE 2003**

- 1 - RECLAMO DEL SIG. CENTOLA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.** (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell'1.10.2003)
- 2 - RECLAMO DEL PROF. MAGLIA CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.** (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell'1.10.2003)
- 3 - RECLAMO DEL SIG. TUBITO GIANFRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.** (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell'1.10.2003)
- 4 - RECLAMO DEL SIG. CARTOLANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.** (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell'1.10.2003)
- 5 - RECLAMO DEL SIG. MAGLIONE MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.** (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell'1.10.2003)
- 6 - RECLAMO DEL SIG. LAPENNA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO DELLA L.N.D.** (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell'1.10.2003)
- 7 - RECLAMO DEL DR. GALIZIA GIUSEPPE FERNANDO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.** (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell'1.10.2003)
- 8 - RECLAMO DEL SIG. DE BIASI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.** (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell'1.10.2003)

1. Il Procuratore Federale, con atto dell'8 luglio 2003, sulla base di quanto accertato dall'Ufficio Indagini (con relazione preliminare e definitiva), nonché del verbale dell'ispe-

zione amministrativa effettuata nel novembre 2002 dal Presidente e da un componente del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D., in ordine alle gravi irregolarità amministrativo-contabili emerse, che tra l'altro avevano provocato un rilevante disavanzo di gestione quantificato a consuntivo nel giugno 2002, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la L.N.D. il Presidente del Comitato Regionale Basilicata della L.N.D., il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del suddetto Comitato, insieme ai Consiglieri del Comitato Regionale e ai componenti dell'Organo di controllo, per vederli rispondere della violazione dell'art. 16 del Regolamento della L.N.D. e, nel caso degli organi di vertice e del Consigliere Rinaldi, anche della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S..

2. La Commissione Disciplinare presso la L.N.D., con la decisione impugnata, ritenendo che le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità, e quindi l'art. 16, lett. c), del Regolamento L.N.D., fossero stati effettivamente violati, sulla base di quanto esaurientemente accertato dagli organi di indagine, ma che non tutti e nello stesso modo fossero coinvolti nelle irregolarità contabili e gestionali, si esprimeva mandando assolti i deferiti Rinaldi, Tortorella, Martulli, Venice, Timpone, Molledo e Palmieri, mentre, per il resto, infliggeva le seguenti sanzioni: un anno e sei mesi di inibizione per Centola (Presidente del Comitato Regionale Basilicata dal 1996/97 al 2001/2002); tre mesi di inibizione per Cartolano (Consigliere del Comitato Regionale nella stagione sportiva 1998/99); due mesi di inibizione per Maglia (Consigliere del Comitato Regionale dal 1998/99 al 1999/2000); un mese di inibizione per Maglione (Consigliere del Comitato Regionale nel 1998/99), Galizia (Consigliere del Comitato Regionale dal 2000/01 al 2001/2002) e Tubito (Consigliere del Comitato Regionale dal 2000/01 al 2001/2002); sei mesi di inibizione per Lapenna (Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Comitato Regionale per il quadriennio 1996/2000); un anno di inibizione per De Biasi (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale per la stagione 2000/2001 e Consigliere del Comitato Regionale nel 1999/2000); due mesi di inibizione per Paciello (componente supplente del Collegio dei Revisori dal 1996 al 2002).

3. I tesserati sanzionati in prime cure hanno proposto appello, salvo il Greco, al quale peraltro è stato riservato un trattamento più benevolo in prima istanza (ammonizione) avendo egli denunciato formalmente l'irregolare funzionamento degli organi direttivi del Comitato, nonché il Paciello.

Gli appelli degli intestati reclamanti possono essere oggetto di trattazione congiunta, essendo stati proposti avverso la medesima decisione di primo grado e visti gli evidenti elementi di connessione.

4. Ciò posto, prima di procedere alla disamina del contenuto dei reclami, muovendo dai profili di censura comuni, occorre dare atto della tardività, ai sensi dell'art. 33, comma 2, C.G.S., del ricorso proposto dal Sig. De Biasi Luciano, già Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale Basilicata e sanzionato dalla Commissione Disciplinare con un anno di inibizione.

Il gravame, infatti, è stato inviato (via fax) solo l'11 ottobre 2003, otto giorni dopo, quindi, la formale notifica della decisione impugnata (avvenuta il 3 ottobre 2003).

5. Per il resto, i reclami riuniti in trattazione non possono, ad ogni modo, essere accolti.

Conviene prendere le mosse dalle doglianze che accomunano la maggior parte dei ricorsi, ed in particolar modo dall'eccepito difetto di legittimazione a decidere della Commissione Disciplinare presso la L.N.D., sia dal punto di vista della mancanza nelle carte federali di una norma che espressamente devolva alla medesima Commissione Disciplinare i deferimenti dei dirigenti federali in ordine a questioni diverse dall'incompatibilità (rimesse alla cognizione della Corte Federale), sia per quanto attiene alla competenza a giudicare della Commissione Disciplinare della L.N.D. in luogo di quella insediata presso il Comitato Regionale di appartenenza (trattasi di profili di rito dedotti in tutti i reclami di cui si discute, salvo quelli proposto dal Centola e, seppure in parte, dal Lapenna).

6. Orbene, non giova richiamare ai reclamanti l'art. 10, comma 6, delle N.O.I.F. ("I dirigenti federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono giudicati dalla Corte Federale"), che è disposizione ancora formalmente vigente ma chiaramente in contrasto, sotto l'aspetto della competenza a conoscere, con norme di rango superiore (Statuto e Codice di Giustizia Sportiva) e quindi sostanzialmente inapplicabile (in attesa della sua formale modifica o abrogazione).

L'art. 32, comma 7, del vigente Statuto Federale e l'art. 22, comma 1, lett. b), C.G.S., limitano, infatti, il potere giudicante della Corte Federale alle sole questioni atinenti all'incompatibilità dei dirigenti federali (procedimento su iniziativa del Procuratore federale).

La limitazione del potere cognitivo della Corte Federale alla sola materia dell'incompatibilità non può mandare automaticamente assolti, pur in mancanza di una norma espresa, i dirigenti federali che si rendano responsabili della violazione delle norme federali, tanto più questo quando vengono ad essere coinvolti, come nel caso di specie, i generalissimi principi di cui all'art. 1 C.G.S..

Non esiste, dunque, un ambito di immunità, sia dal punto di vista dei precetti ("I dirigenti federali sono responsabili della rettitudine sportiva e morale della loro condotta e della riservatezza degli atti del proprio ufficio": art. 10, comma 2, N.O.I.F., prescrizione generale sicuramente vigente) che di quello dell'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento sportivo del calcio, in favore dei dirigenti federali che si rendano responsabili delle dette violazioni e che pertanto devono essere giudicati dai normali Organi giudicanti competenti a decidere sui fatti denunciati da Organi federali a carico di soggetti deferiti (in primo grado le Commissioni Disciplinari: art. 25, commi 4 e 6, C.G.S.; in secondo e ultimo grado di giudizio questa Commissione di Appello).

In definitiva, pur in assenza di una disposizione federale chiarificatrice, deve ritenersi che la riduzione della potestà deliberativa funzionale in capo alla Corte Federale non abbia di per sé creato una posizione sostanziale di integrale immunità, o di estraneità, in capo ai dirigenti federali in ordine alla violazione dei principi e delle norme (comprese quelle in materia contabile-gestionale) dell'ordinamento sportivo. La posizione di tali soggetti non può essere valutata, pertanto, in maniera dissimile (seppur con i necessari adattamenti in termini di competenza degli Organi chiamati a decidere) da quella dei dirigenti di società e degli altri tesserati, né, di certo, può parlarsi in termini di ultrattività delle disposizioni organizzative che prevedevano la competenza generale della Corte Federale.

7. Quanto alla competenza della Commissione Disciplinare presso la L.N.D., in luogo di quella insediata presso il Comitato Regionale interessato, la Commissione d'Appello è ben consapevole delle decisioni (annullamento con rinvio e rimessione degli atti alla competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale) assunte nella riunione del 15 settembre 2003 in ordine alla posizione del Presidente e dei membri del Collegio dei Revisori dei conti del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia.

Ma in quel caso era coinvolto solo l'Organo di controllo interno, come esclusivamente interna era la dimensione dell'attività (economico-finanziaria) coinvolta. Nel caso che si occupa, invece, la competenza della Commissione Disciplinare "nazionale" trova luogo in virtù della complessiva attrazione dovuta al coinvolgimento degli Organi di vertice di rilevanza esterna del Comitato Regionale, a partire dal suo Presidente (che, tra l'altro, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento della L.N.D. fa parte del Consiglio Direttivo della predetta Lega).

Del resto, non può pretermettersi che, a norma dello stesso art. 16 del Regolamento della L.N.D., i Comitati Regionali costituiscono articolazione funzionale della Lega e pertanto l'agire dei suoi Organi di vertice e rappresentativi, quando non sia coinvolta la sola esplicazione delle funzioni di controllo interno, non può essere valutato alla stregua della dimensione meramente localistica dell'attività del Comitato Regionale.

L'insieme, inoltre, dei comportamenti sanzionati denota una commistione di azioni, e quindi di responsabilità, da parte degli organi deliberativi e di quelli di controllo (si veda, titolo di esempio, il comportamento del De Biasi, il cui reclamo peraltro, per i suddetti motivi di rito, è escluso dalla presente trattazione).

8. Per il resto, passando al merito, i reclamanti tendono tutti a contestare l'asserita gravità delle irregolarità ed omissioni amministrativo-contabili riscontrate, perpetrate in violazione delle norme regolamentari amministrativo-contabili e dell'art. 16 del Regolamento della L.N.D. (oltre che, in alcuni casi, in aperta violazione dei principi generalissimi di cui all'art. 1 C.G.S.).

In realtà la gravità delle condotte censurate (omesse ed irregolari contabilizzazioni, operazioni postdatate, irregolarità varie ecc.), chiaramente evidenziatesi grazie agli accertamenti degli organi inquirenti, non appare sovvertibile sulla base degli elementi dedotti dai reclamanti; come è incontestabile che questo insieme di comportamenti contabilmente "allegri", o quanto meno viziati da grave superficialità, di certo non "sanati" nel tempo, abbia progressivamente portato ad un dissesto gestionale finanziario di non poco momento.

9. Così anche l'articolazione delle sanzioni decisa dalla Commissione Disciplinare (e non contestata dalla Procura Federale) appare rispondere a principi di equità e soprattutto di proporzionalità rispetto ai ruoli rivestiti dagli incolpati, agli atti effettivamente compiuti dai medesimi, alle norme violate e alla qualificazione soggettiva dei comportamenti, senza che possa darsi spazio, in effetti, in favore dei deferiti, alla diminuzione di cui all'art. 14, comma 5, C.G.S., non sussistendone i presupposti (ammissione della propria responsabilità unita ad un contributo decisivo per impedire o attenuare le conseguenze del fatto, oppure per portare alla scoperta ed alla ricostruzione del fatto stesso e alla identificazione dei responsabili) per alcuno degli incolpati, a partire dal Presidente Centola, il quale ultimo, d'altra parte, non ha esitato ad avanzare, a propria discolpa, elementi di sospetto e strumentalità nell'agire degli Organi federali che non possono trovare ingresso nell'attuale sede.

Del resto le pene inflitte, valutate sia singolarmente che nel loro complesso, non appaiono affatto particolarmente gravose ed afflittive, tenuto conto che non si è trattato di meri "aggiustamenti contabili" o, per la maggior parte, di violazioni di natura meramente veniale.

10. Né può operarsi un distinguo in relazione alla posizione del Maglia, e questo non tanto per l'eventuale rilevanza della partecipazione di mero fatto alle riunioni dell'Organo consiliare, sostenuta anche dalla Procura Federale ma senza che sul punto la presente Commissione possa esprimere avviso di concordanza, quanto in relazione al periodo, seppur ridotto, in cui ha comunque partecipato a pieno titolo alle riunioni medesime (come ammesso dallo stesso reclamante alla pag. 3 dell'atto di appello).

11. Per completezza dell'argomentare, occorre procedere alla disamina delle residuali contestazioni di ordine procedurale formulate da alcuni dei reclamanti ed a cui, perlopiù, ha già dato efficace risposta l'Organo di prime cure.

In ordine all'eccezione incompetenza ed effettuare rilievi da parte dei revisori della L.N.D., risulta elemento effettivamente assorbente che nell'avanzare il deferimento l'Organo requirente si sia basato anche, seppur non solo, sugli accertamenti effettuati dall'Organo federale preposto alle indagini (U.I.). La lamentata violazione del diritto di difesa è stata poi, in effetti, dedotta in maniera generica o comunque non decisiva, come non decisiva e comunque inconferente si appalesa la lagnanza relativa alla pretesa illegittimità della procedura di commissariamento del Comitato Regionale.

Alla stregua delle sopraindicate considerazioni la C.A.F., riuniti gli appelli respinge quelli come sopra proposti dai Signori Centola Giuseppe, Maglia Carlo, Tubito Gianfranco, Cortolano Nicola, Maglione Mario, Lapenna Marco e Galizia Giuseppe Ferdinando; di-

chiara inammissibile per tardività, ai sensi dell'art. 33.2 C.G.S., l'appello proposto dal Sig. De Biasi Luciano. Dispone l'incameramento delle tasse versate.

**9 - ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLE SANZIONI IRROGATE
AL SIG. RICCARDO GAUCCI ED AL CALCIO CATANIA**

La C.A.F. sospende l'esecuzione delle sanzioni inflitte fino al 17.11.2003, termine entro il quale deve essere presentata la documentazione richiesta ai fini della concessione dell'amnistia.

